



## Il fermo amministrativo del mezzo: tutto sulle ganasce fiscali

**Autore :** Giovanni Bonomo

**Data:** 15/05/2013

*Il fermo amministrativo può essere disposto dall'amministrazione, per riscuotere un credito di natura fiscale, solo come estremo rimedio e sempre entro i limiti previsti dalla legge sulla trasparenza amministrativa e di quella sui diritti del contribuente. In caso di importi non superiori a quota mille euro la misura cautelare è illegittima, quindi impugnabile, se non sono passati 120 giorni dalla notifica della lettera al contribuente.*

Il **fermo amministrativo** è una misura cautelare **[1]** (come lo è l'ipoteca per gli immobili), utilizzata dall'agente di riscossione (ora solo **Equitalia**) nel caso di mancato pagamento di tasse o tributi da parte del cittadino e che colpisce l'automobile e gli altri suoi beni mobili registrati **[2]**.

Si tratta di una sanzione **accessoria** (cioè in aggiunta alla pena pecuniaria) utilizzata per recuperare un credito da parte del Fisco. Può essere disposto dall'amministrazione solo **in mancanza** di altri rimedi meno gravosi per il cittadino: se questa regola non è rispettata, si può proporre ricorso.

Inoltre, il cittadino può ricorrere contro il fermo quando non vengano rispettate tutte le



norme procedurali, ad iniziare dalla **corretta notifica** all'interessato.

Ogni ricorso contro il fermo amministrativo è di competenza delle Commissioni tributarie, che devono quindi giudicare sugli aspetti di legittimità della misura **[3]**.

Non esiste alcun **limite minimo** di importo per il fermo, anche se elementari esigenze di **proporzionalità** delle misure restrittive della sfera patrimoniale del privato impongono di non eccedere nella garanzia erariale.

Una recente modifica ha previsto che, in caso di riscossione coattiva di debiti non superiori a **mille euro**, non si può procedere al fermo se prima non si è inviata al debitore una comunicazione contenente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo e dall'invio di tale comunicazione non siano decorsi almeno **120 giorni**.

Il fermo, inoltre, è preceduto da un preavviso inviato dall'agente della riscossione con il quale si avverte il debitore che, decorsi inutilmente **20 giorni**, si procede all'iscrizione del blocco del veicolo, senza più ulteriore preavviso.

Solo nel caso che il contribuente resti insolvente ai due solleciti, l'agente di riscossione può agire per il **recupero forzoso del credito**, inviando l'avviso di iscrizione del fermo amministrativo (beni mobili registrati) o dell'atto di pignoramento (beni immobili).

La procedura è interamente gestita dall'agente della riscossione che provvede direttamente all'iscrizione del fermo presso i pubblici registri. Attenzione quindi: non arriverà nessuna lettera di conferma dell'avvenuto fermo e il cittadino potrebbe trovarsi con l'auto già sottoposta alla misura cautelare senza saperlo. Con la conseguenza che, qualora utilizzi il mezzo, si espone al rischio di una ingente sanzione (v. dopo).



Ricordiamoci che il fermo amministrativo fa seguito al mancato pagamento di

- una cartella esattoriale;
- un avviso di accertamento esecutivo (per debiti di origine erariale);
- un'ingiunzione di pagamento, utilizzata dai Comuni per i propri tributi e anche per riscuotere multe.

Se si circola egualmente nonostante l'avvenuto fermo amministrativo del nostro veicolo, il Codice della Strada prevede una non lieve sanzione di 770 euro (si può arrivare fino a 3.086 euro) e la **confisca** del mezzo **[4]**.

Se nonostante il fermo si persevera nella morosità del tributo, l'agente della riscossione può iniziare la procedura di **pignoramento** del veicolo e venderlo all'asta.

Va ricordato, infine, che, in caso di cancellazione del provvedimento di fermo, il debitore non deve pagare le spese relative né all'agente della riscossione né al Pra.

Chi ha il proprio veicolo "bloccato" dal fermo, è esente dal pagamento del **bollo auto** **[5]**.

Il fermo amministrativo, essendo un provvedimento restrittivo della libertà personale, rientra nell'ambito di applicazione delle norme sul procedimento amministrativo come recentemente aggiornate sulle **garanzie di trasparenza** **[6]** e delle norme sui **diritti del contribuente** **[7]**, con la conseguente possibilità di fare **ricorso** sia per vizi procedurali che di sostanza.



Quindi bisogna anzitutto accertarsi che vi sia una corretta **notifica** della cartella esattoriale: a partire dalla data di notifica, abbiamo **60 giorni** per pagare la somma. Ma l'estrema ipotesi - come precisato in giurisprudenza, perché il fermo è illegittimo se sia possibile all'agente di riscossione riscuotere con altri mezzi meno penalizzanti - del fermo amministrativo dovrà essere preceduto comunque dalle **due notifiche di sollecito**, come abbiamo sopra detto.

Nel merito, è stato precisato, sempre dai giudici, che ci deve essere sempre **proporzione** tra la misura cautelare, di per sé penalizzante, e la somma che deve pagarsi: pertanto quest'ultima non deve essere solo di poche centinaia di Euro. Si dice, nel gergo giuridico, che l'amministrazione incorre in **eccesso di potere** se, nonostante ciò, dispone il fermo. In ogni caso, oltre il fatto della **proporzione**, si può fondare il ricorso sul fatto che il veicolo viene usato **per lavoro**. In quest'ultimo caso, infatti, il contribuente ha una chance in più per far togliere, al giudice, il fermo, atteso che il lavoro - e quindi il sostentamento - viene considerato un bene primario della vita di ogni cittadino.

Ci sono insomma, stante l'indubbia valenza restrittiva della libertà personale di questa misura cautelare, parecchie possibilità di **impugnazione**.

Vale quindi sempre la pena fare uno scrupoloso controllo, magari con l'aiuto di un avvocato, sulla forma e sulla sostanza del provvedimento.

#### **Note:**

**[1]** D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", art. 86 "Fermo amministrativo del veicolo"

**[2]** Gli autoveicoli iscritti al PRA, e le navi, i galleggianti e gli aeromobili tutti iscritti nei registri indicati nel codice della navigazione (art. 2683 cod. civ. ),

**[3]** Art. 35 comma 26 quinquies D.L. 4 luglio 2005 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.



**[4]** Pagamento di una somma da Euro 770 a Euro 3068 più la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (art. 214 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modifiche, fino all'ultima sulla patente europea del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2)

**[5]** Art. 5, c. 36 del d.l. 953/1982: “La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione”.

**[6]** Legge 7 agosto 1990 n. 241, Legge sul procedimento amministrativo, aggiornata con le ultime modifiche in tema di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

**[7]** Legge 27 luglio 2000, n.212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.